

**Pubblicato il 31/01/2020**

**Sent. n. 41/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2017, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa Lauteri, con domicilio eletto *ex art. 25*, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso l'intestato Tribunale in Perugia, via Baglioni, 3;

contro

Comune di Città della Pieve, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Marchesini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via G. Dottori n. 85;

nei confronti

[omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Giardini, con domicilio eletto presso il suo studio in Orvieto, via Felice Cavallotti n. 16;

per l'annullamento

dell'atto del Comune di Città della Pieve -Area Tecnica- prot. n. [omissis] del [omissis], con il quale sono stati ritenuti legittimi i titoli abilitativi relativi alla realizzazione, da parte della [omissis], di una canna fumaria esterna sul fabbricato sito in via [omissis], n. [omissis], Città della Pieve, e di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis] e del Comune di Città della Pieve;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 115/2017) notificato al Comune di Città della Pieve in data 17marzo 2017, i sig.ri [omissis] hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dell'atto, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune di Città della Pieve, in risposta ad una diffida presentata dagli odierni ricorrenti *ex art. 19*, comma 6 *ter* della legge n. 241/1990, ha ritenuto legittimi i titoli abilitativi relativi alla realizzazione, da parte della [omissis], di una canna fumaria esterna sul fabbricato sito Città della Pieve, via [omissis], n. [omissis].

2. Il gravame è stato affidato al seguente motivo:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 199, comma 1, lettera e), della Legge Regione Umbria n. 1/2015, nonché dell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Lamentano in sintesi i ricorrenti: l'assenza del permesso di costruire quale necessario titolo abilitativo edilizio trattandosi di opera di dimensioni tali da alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio; la violazione delle norme in tema di distanze tra edifici di cui al d.m. n. 1444/1968; la violazione del divieto di installazioni lungo le strutture portanti degli edifici esposte alla pubblica vista di cui all'art. B18 delle N.T.A. comunali; la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

3. Il Comune di Città della Pieve si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione della valenza non provvedimentale dell'atto impugnato e concludendo nel merito l'infondatezza delle censure *ex adverso* svolte.

4. Si è altresì costituita in giudizio la ditta proprietaria della canna fumaria per cui è causa, concludendo anch'essa per il rigetto del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2020, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale "la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione (*ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380), a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire" (cfr., *ex multis*, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).

7. Ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie la canna fumaria ha un diametro di appena 30 cm, dista da terra oltre 3 mt. ed è aderente ad un prospetto secondario dell'edificio la cui facciata principale aggetta su [omissis].

9. Trattasi dunque di canna fumaria le cui caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell'edificio e non necessitano pertanto dell'invocato permesso a costruire di cui all'art. 199, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 1/2015, il cui regime si applica ai soli "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio", ovvero nel regime di cui alle NT.A. del P.R.G. (art. B18), concernente invero "le canne fumarie e le condotte di esalazione di grossa sezione".

10. Ne discende, parimenti, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze tra volumi edificati e preesistenti, non potendo al canna fumaria per cui è causa ritenersi, come sopra rappresentato, un "volume edificato" ovvero una "nuova costruzione" nel senso di cui alla citata normativa ministeriale, essendo peraltro posizionata ad una altezza da terra (oltre tre metri) tale da non ostacolare il transito pedonale ed in un punto in cui la pubblica via, non percorribile da automezzi, ha una larghezza di 2,10 mt., ben superiore a quella minima attuale di mt. 1,70.

11. Deve infine ritenersi priva di pregio l'asserita violazione della normativa in materia di vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, essendosi pronunciate favorevolmente all'intervento in contestazione sia la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune sia la Soprintendenza BB.CC. dell'Umbria.

12. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto delle censure di parte ricorrente e consento di prescindere dall'eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione del carattere non provvedimentale dell'atto impugnato, formulata dalla difesa comunale.

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Città della Pieve e di [omissis] nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO